COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n° 84 del 12 Ottobre 2017

IL SINDACO

Oggetto: Smaltimento carcasse ovine decedute c/o Azienda Stella Giovanni

Visto il verbale di proposta di smaltimento in deroga n°1214 del 29 Settembre 2017, redatto dal Veterinario dell'ASP di Ragusa, Dr. Bini Giulio per n°3 carcassa ovine di proprietà del Sig. Stella Giovanni e decedute in C.da Casasia;
Visto che lo smaltimento di corpi interi di animali, morti in allevamento, classificati secondo il Reg.CE 1069 art.8 come sottoprodotti di origine animale o materiali di categoria 1, viene regolato dall'art.12 del Reg.CE n°1069/09 – Rilevato che suddette norme di cui al Reg.CE n°1069/09 prevedono all'art.16 il ricorso a delle deroghe da applicare per gli smaltimenti in conformità a quanto stabilisce il successivo art.19;
Che al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, relativamente allo smaltimento dei materiali di categoria 1 di cui all'art.8 lett.b) punto ii), in deroga all'art.12 del regolamento europeo, l'autorità competente può consentire, sotto controllo ufficiale, lo smaltimento attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, previa dichiarazione di zona isolata come definita dall'art.3 punto 23 della stessa norma regolamentare oppure in zone alle quali è praticamente impossibile accedere per motivi geografici o climatici o altre cause o è possibile accedere solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati;
Visto altresì l'art.15 del regolamento UE n°142 del 25/02/2011 applicativo del menzionato Reg. CE n° 1069/09, che stabilisce norme particolari per la raccolta e lo smaltimento dei suddetti sottoprodotti di origine animale presupponendo l'approvazione da parte dell'autorità competente di effettuare lo smaltimento in loco secondo quanto stabilisce l'art.19 del Regolamento 1069/09;
Constatata l'esiguità delle risorse con cui la Regione Sicilia ha disposto interventi per la eliminazione delle carcasse e riscontrate, tra gli allevatori, problematiche di ordine economico e logistico per conferire gli animali morti in allevamento agli stabilimenti di incenerimento soprattutto quando si tratta di poche unità ed in considerazione dello esiguo numero di stabilimenti esistenti nell'isola;
Ritenuto che nel territorio possono rivelarsi le condizioni di cui all'art.3 co.1.23) nella parte in cui si stabilisce che gli impianti di smaltimento sono talmente distanti che le disposizioni occasionali per la raccolta ed il trasporto di prodotti di origine animale sarebbero eccessivamente onerosi rispetto allo smaltimento in loco e che, pertanto, si ritiene così doversi procedere all'applicazione in deroga all'art.12 con le modalità applicative dell'art.19 del Reg.CE ovvero attraverso l'incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi dei sottoprodotti di origine animale nella misura percentuale stabilita dalla sez.2) del capo III dell'allegato VI del reg.UE n°142 del 25/02/2011;
Al fine di evitare l'abbandono indiscriminato dei capi interi di animali deceduti in allevamento o non, e quindi la sottrazione di questi ai controlli veterinari previsti e tenuto conto della necessità di emissione di un provvedimento per la loro rapida eliminazione e per prevenire a contenere una possibile emergenza sanitaria nel territorio;
Visto il T.U. di cui R.D. 27/7/1934 n°1265;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954 n°320;
Visto l'art.50 del D.Lgs 18/8/2000 n° 267;
Visto D.M. 29/09/2000, il Reg.CE n°999/2001, il Reg.CE n° 811/2003, il Reg.CE n°1609/2009, ed infine il Reg.UE n°142 del 5/02/2011;

PRESCRIVE

Al Sig. Stella Giovanni nato a Ragusa il 20/07/1961 e residente in Chiaramonte Gulfi, C.da Mortilla Codice Aziendale IT 007RG060 ed atteso che la carcassa dell' animale deceduto trovasi in zona dove l'accesso presenta rischio per il personale addetto o si debba fare ricorso all'uso sproporzionato di mezzi, che la stessa venga e, qualora possibile ad eseguirsi, cosparsa di calce viva in quantità tale che gli animali carnivori od omnivori non si appressano alle stesse;

ORDINA

1. Ai sensi dell'art.19 co.1 Reg.CE 1069/09 che il corpo intero dell' animale deceduto, venga cosparso di calce allo scopo che gli animali omnivori non si apprestino allo stesso, il cui marchio auricolare è il seguente: IT088000095823- IT 088000095824 – IT 088000070846;
2. la vigilanza da parte del Servizio di PM sul corretto smaltimento del corpo dell'animale secondo le suddette modalità ed in modo da minimizzare quanto più possibile i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l'ambiente circostante ed i fastidi sonori od olfattivi, avendo cura altresì di evitare ripercussioni negative sul paesaggio o sui luoghi di particolare interesse;
3. la notifica al Distretto Veterinario dell'ASP di Ragusa per la vigilanza sanitaria sulle predette operazioni.

IL SINDACO
Dott. Salvatore Pagano

VERBALE DI AVVENUTA DISTRUZIONE

L'anno Duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di Ottobre, il sottoscritto Dott.Giaquinta Salvatore, Responsabile del Servizio di PM, dichiara di aver contattato telefonicamente il proprietario delle carcasse in questione e di avere appreso che lo stesso aveva già adempiuto a quanto convenzionalmente prescritto in simili circostanze.

Il Verbalizzante
Dott.Giaquinta Salvatore